REGOLAMENTO (CEE) N. 3013/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a seguito della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale, la nomenclatura della tariffa doganale comune è modificata in determinati casi dal 1° gennaio 1978 ;

considerando che vengono autonomamente apportate altre modifiche alla tariffa doganale comune ;

considerando che occorre pertanto adeguare talune specificazioni tariffarie del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (2), affinché, grazie ad un'esatta corrispondenza tra tali specificazioni tariffarie e la nomenclatura modificata della tariffa doganale comune, vengano mantenuti immutati i vantaggi tariffari accordati in precedenza agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ed ai paesi e territori d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 706/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 3 : l'espressione « ... della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune » viene sostituita dall'espressione « ... della sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune ».

2. All'articolo 12 :

   — al paragrafo 2, secondo trattino, la menzione 11.06 è sostituita dalla menzione 11.04 C ;

   — la tabella di cui al paragrafo 3 è modificata come segue :

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.06	(invariato)
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :
	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :
	ex I. denaturati (a) :
	— Farine e semolini d'arrow-root
	II. altri :
	ex a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (a) :
	— Farine e semolini d'arrow-root
	ex b) non nominati :
	— Farine e semolini d'arrow-root
11.08	(invariato)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti ».

(1) GU n. C 299 del 12. 12. 1977, pag. 54.
(2) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

3. All'articolo 14, paragrafo 1, la menzione « del regolamento (CEE) n. 865/68 » è sostituita dalla menzione « del regolamento (CEE) n. 516/77 (1) ».

La nota di riferimento al regolamento (CEE) n. 516/77 è aggiunta in fondo alla pagina corrispondente all'articolo 14 :

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1 ».

4. Sotto la tabella di cui all'articolo 14, inserire le seguenti disposizioni :

« TITOLO VIII bis

Vini

Articolo 14 bis

L'importazione dei prodotti elencati in appresso è esente da dazi doganali :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri : A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C : I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) : ex a) di valore superiore a 22 UC per 100 kg peso netto : — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % b) di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto : 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C : I. Succhi di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : a) di valore superiore a 18 UC per 100 kg peso netto : 1. di uve : aa) concentrati : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % b) di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg di peso netto : 1. di uve : aa) concentrati : 11. aventi tenore, in peso di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % »

5. All'articolo 17, la tabella di cui al paragrafo 2 è modificata come segue :

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	(invariato)
18.06	(invariato)
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli ... (il seguito rimane invariato) : B. altre : II. non nominate : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %
19.04	(invariato)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili : C. (invariato) : ex II. (invariato)
19.08	(invariato) »

6. La tabella di cui all'articolo 19 è modificata come segue :

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	(invariato)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : II. della specie bovina
10.06	(invariato) »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT